



# TRIBUNALE CIVILE E PENALE

## L'AQUILA

### BANDO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI A TIROCINIO FORMATIVO

art. 73 D.L. n. 69/2013 conv. L. n. 98/13

#### Il Presidente

Visto l'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, che prevede  **tirocini di formazione della durata di diciotto mesi**  negli uffici giudiziari per giovani laureati particolarmente meritevoli, che possono svolgersi *«contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione»*;

Rilevato, in particolare, che la predetta disposizione di legge impone che i candidati siano *«in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età»*;

Visto l'articolo 50 comma 2° del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), che ha inserito nell'articolo 73 del D.L. 69/2013 il comma 11-bis, in base al quale, tra l'altro, *«L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»*;

Considerato che il comma 13 già prevedeva che «*Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale*» e il comma 15 che «*L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario*»;

Visto il comma 2° dell'articolo 73 del D.L. 69/2013, in base al quale qualora non sia «*possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea*»;

Evidenziato che il tirocinio avrà ad oggetto l'attività di **assistere e coadiuvare i magistrati** che ne fanno richiesta, anche con compiti di studio, con accesso ai fascicoli processuali – eccettuati quelli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio – partecipazione alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il magistrato affidatario ritenga di non ammetterli. In particolare, l'attività concernerà:

- a) la formazione alla gestione di processi. A titolo meramente esemplificativo possono qui richiamarsi: la partecipazione alle udienze pubbliche, l'assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, le ricerche giurisprudenziali e dottrinali, la formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, la cura delle banche dati e dei supporti informatici, la formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, l'eventuale collaborazione con la Cancelleria, in funzione di collegamento tra il Giudice e la Cancelleria, verificando il contenuto, la completezza e l'ordine del fascicolo, nonché la disponibilità dello stesso da parte del magistrato.
- b) la preparazione dell'udienza, consistente: 1) nella verifica che la Cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze della settimana; 2) nella verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti depositati fuori udienza, copie per l'ufficio degli scritti difensivi delle parti, originali delle relazioni e notule dei Consulenti o altri ausiliari del giudice, verifica della regolarità delle notificazioni e simili etc.); 3) nella preparazione delle udienze con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando sul contenuto della controversia, redigendo all'esito della discussione con il giudice una scheda del procedimento in cui siano compendiate in modo sistematico le questioni preliminari e i principali profili di fatto e diritto inerenti alla controversia, con particolare rilievo ai punti oggetto di contraddittorio; 4) nella individuazione delle impugnazioni tardive e di quelle definibili con pronuncia di inammissibilità ex artt.342 e 348 bis c.p.c..

- c) l'attività in udienza, che consiste essenzialmente nell'assistenza e ascolto della trattazione e discussione delle cause, nella lettura di relazioni d'udienza e nell'individuazione di problematiche e di questioni dubbie da sottoporre al magistrato.
- d) la collaborazione alla formazione dei provvedimenti consistenti in: 1) discutere con il giudice e individuare con lui lo schema della sentenza (in prevalenza quelle più semplici e ripetitive); 2) redigere una bozza dello svolgimento del processo e/o dei motivi della decisione, poi rivista e corretta con l'affidatario; 3) studiare e discutere con il giudice delle controversie più semplici; 4) preparazione della scheda di sintesi del processo; 5) partecipazione alla discussione avanti al collegio di dette controversie; 6) intestazione delle sentenze.
- e) la ricerca e lo studio, la quale può consistere in: 1) ricerche, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'Ufficio Giudiziario, di giurisprudenza o contributi dottrinari funzionali alla risoluzione dei singoli casi; 2) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse; 3) redazione di sintesi della posizione di dottrina e giurisprudenza sui temi oggetto di approfondimento; 4) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato; 5) partecipazione ai corsi della formazione decentrata, ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale.

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito **progetto formativo** in cui saranno precisate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario.

All'esito del tirocinio sarà rilasciata una **attestazione della frequenza** corredata da breve relazione del magistrato affidatario.

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti **obblighi**:

- 1) seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- 2) rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- 3) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- 4) rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
- 5) astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
- 6) indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Rilevato, inoltre, che:

- il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative;

- lo svolgimento del tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo nè di obblighi previdenziali e assicurativi;
- ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla segreteria della Presidenza del Tribunale di L'Aquila, con recapiti reperibili sul sito internet del Tribunale.
- Il tirocinio potrà essere compiuto contemporaneamente alla frequenza di Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali in conformità alle convenzioni dalle stesse stipulate con il Tribunale;

#### **DETERMINA**

in **12 ( dodici )** i posti disponibili per i tirocini formativi presso il Tribunale di L'Aquila. In caso di numero di domande in misura superiore ai posti disponibili, si terrà conto dei criteri selettivi previsti dall'articolo 73 comma 2° del D.L. 69/2013, convertito in L.98/2013.

#### **FISSA**

il giorno **31 ottobre 2018, ore 13.00**, come termine per la **presentazione delle domande** e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati, anche mediante autocertificazione a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che dovranno pervenire entro tale data alla **Segreteria della Presidenza del Tribunale** (Via XX Settembre, 66-68 - 67100 - L'Aquila).

#### **DISPONE**

l'inserimento del presente bando nel **sito internet** del Tribunale di L'Aquila, nonché l'affissione dello stesso presso gli spazi autorizzati della sede dell'Ufficio.

Con le medesime modalità saranno pubblicati i nominativi degli ammessi e, in generale, l'esito della selezione.

L'Aquila, *24/9/18.*



**Il Presidente del Tribunale**  
**Dr. *Ciro Riviezzo***